

Codice DB1104

D.D. 21 luglio 2011, n. 735

**Regime quote latte. Integrazione alla determinazione n. 285 del 26 novembre 2003, contenente la definizione dei registri e delle istruzioni operative per i sistemi informatizzati di raccolta per la documentazione relativa a particolari situazioni di raccolta.**

Ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di quote latte, con particolare riferimento all'art.12, commi da 1 a 6, del DM 31.7.2003, con la deliberazione G.R. 4-11043 del 24.11.03 e la determinazione n. 285 del 26.11.03, sono stati autorizzati e disciplinati i sistemi di registrazione informatizzata della raccolta del latte, nonché dettagliate le istruzioni relative a particolari realtà territoriali di produzione e raccolta del prodotto;

Visto il DM 19 aprile 2011 modifiche al DM 31 luglio 2003 recante modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n.119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari", con il quale sono state modificate procedure, criteri ed aspetti in materia di prelievo ed analisi dei campioni di latte ai fini della determinazione del tenore di materia grassa. In particolare sono stati dettagliati gli elementi integrativi da riportare sul registro dei produttori di cui all'art.12, comma 1, del citato decreto 31.7.03;

Considerato che l'applicazione delle principali disposizioni del decreto ministeriale 19.4.2011 è differita a partire dal primo giorno del mese successivo trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dello stesso, avvenuta in data 4 luglio 2011 (G.U.n.153);

Rilevati i principali elementi che caratterizzano i sistemi di raccolta adottati sul territorio piemontese;

Ravvisata la necessità di adeguare la disciplina della determinazione n. 285/03 alle novità così introdotte nella normativa di settore, segnatamente alla sezione "raccolta" dell'allegato a), nella sola ipotesi di campionatura contestuale alla raccolta del latte e di registrazione informatizzata di entrambe le operazioni, fermo restando tutto quanto disposto nella DGR 4-11043 relativamente all'autorizzazione all'utilizzo di sistemi di registrazione informatizzata, in quanto compatibile con il nuovo quadro normativo;

Ravvisato altresì che nulla muta per quanto attiene le disposizioni integrative di cui all'allegato b) della richiamata determinazione n. 285/03, relative alla definizione dei documenti di raccolta da adottare in particolari realtà territoriali, dovendosi per tali fattispecie unicamente integrare i registri indicati ai punti 1) e 2.a) con i dati aggiuntivi dettagliati nel DM 19.4.2011, quale adempimento a carico dei produttori;

Approfonditi gli argomenti di cui alla presente determinazione in sede tecnica con le Amministrazioni Provinciali ed i rappresentanti degli operatori del settore;

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/08;

*determina*

Alla determinazione n. 285 del 26 novembre 2003, recante “Regime quote latte. Deliberazione G.R. 4-11043 del 24 novembre 2003. Definizione dei requisiti e delle istruzioni operative per i sistemi informatizzati di raccolta e per la documentazione relativa a particolari situazioni di raccolta”, vengono apportate le integrazioni contenute nell'allegato a), parte integrante del presente provvedimento.

Le disposizioni della presente interessano la sola ipotesi di campionatura effettuata contestualmente alla raccolta del latte per la determinazione del tenore di materia grassa, con registrazione informatizzata di entrambe le operazioni, a partire dal 1° novembre 2011.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R.22/2010.

Il Dirigente  
Paolo Cumino

Allegato

## **ALLEGATO A)**

Alla sezione "RACCOLTA" dell'allegato a) "NOTA TECNICA PER LA DEFINIZIONE DEI REQUISITI PER L'UTILIZZO DELLA REGISTRAZIONE INFORMATIZZATA DELLA RACCOLTA DEL LATTE", è aggiunto il seguente paragrafo:

### RACCOLTA - bis

Al momento della raccolta e contestuale campionatura del latte, con registrazione informatizzata di entrambe le operazioni presso la stalla del produttore, il supporto cartaceo emesso (di seguito chiamato "cedolino") deve contenere almeno i seguenti elementi:

1. Dati identificativi dell'acquirente (ragione sociale e Partita IVA);
2. Dati identificativi del destinatario (ragione sociale e Partita IVA; nel caso in cui il destinatario coincida con l'acquirente, il campo resterà non compilato o confermerà i dati dello stesso acquirente);
3. Dati identificativi del trasportatore (ragione sociale e Partita IVA, specificando il nome e il cognome del conducente del mezzo);
4. Dati identificativi del soggetto che effettua il campionamento (nome e cognome, ruolo) o dicitura "prelievo a cura del trasportatore"
5. Targa dell'automezzo utilizzato per la raccolta;
6. Dati identificativi del produttore e relativo codice (si suggerisce l'utilizzo della matricola SIAN);
7. Quantitativo di latte consegnato, con l'indicazione dell'unità di misura;
8. Data e ora in cui avvengono il conferimento ed il campionamento;
9. Indicazione di effettuazione del campionamento per la determinazione del tenore di grasso (SI/NO)
10. Identificazione univoca del cedolino, attraverso numerazione o codifica, comunque progressivi e consequenziali.

Il cedolino deve essere stampato in doppia copia, ognuna delle quali deve essere sottoscritta, in modo leggibile, dal produttore (o da un suo delegato), dal conducente del mezzo e, almeno per la copia di spettanza del produttore, dal soggetto che effettua il campionamento. La firma dell'operatore che esegue il campionamento non è necessaria se trattasi dello stesso trasportatore, come si rileva dall'eventuale presenza della dicitura di cui al punto 4). Una copia del cedolino deve essere lasciata al produttore e, se conservata diligentemente e correttamente, può costituire il registro del produttore (art.12, comma 1, DM 31.7.03, con le modifiche di cui all'art.1 del DM 19.4.11). L'altra copia segue il trasportatore/conducente durante il giro di raccolta fino alla sede dell'acquirente.

In qualsiasi momento della fase di raccolta e trasporto deve essere possibile, a seguito di richiesta, stampare un riepilogo delle raccolte e dei campionamenti effettuati.